



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

REGOLAMENTO COMUNALE

EMENDATO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

ASSISTENZIALI ECONOMICI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 22/86, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 lettera c) della Legge Regionale n. 22/1986, l'erogazione di interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2

Finalità

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie o delle persone singole determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi devono essere ricompresi all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti e che mirino, attraverso la costruzione di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e della realtà parentale e sociale, all'autonomia della persona e della famiglia ed alla loro integrazione sociale.

Art. 3

Destinatari

Possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nel Comune.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Art. 4

Ammissibilità

Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 1 coloro che versano in stato di bisogno, come definito al successivo punto a), e previa determinazione del reddito minimo vitale relativo al soggetto o al nucleo, come al successivo punto b).

Sono esclusi i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, depositi bancari e postali, fondi comuni di investimento, ecc) ritenuto sufficiente all'assolvimento dei bisogni espressi.

a) Stato di bisogno

E' determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o, che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

L'accertamento dello stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione dei sussidi di assistenza economica.

Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale del Comune attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti propri della professione.

L'Assistente Sociale per l'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie si può avvalere della Polizia Municipale.

b) Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare considerato ai fini della determinazione del reddito è quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, come indicata all'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 130/2000.

c) Determinazione della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

La determinazione del reddito familiare è effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successivi decreti e circolari applicative.

Ai fini della valutazione reddituale dei soggetti richiedenti i sussidi economici vanno altresì considerati anche eventuali emolumenti percepiti, quali:

- Fondo Sociale Affitti;
- Assegno di Maternità;
- Assegno per il nucleo familiare
- Contributi diversi percepiti da altri Enti
- Assegno di mantenimento derivante da separazioni o divorzi
- Ogni altro introito anche se non assoggettabile a IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

Detti contributi dovranno essere sommati al reddito annuale percepito e ponderati quindi con il calcolo dell'ISEE.

Dall'importo reddituale così determinato, oltre alla detrazione relativa al canone di affitto (risultante dal contratto stipulato ai sensi della vigenti disposizioni di legge) vengono detratte le spese sanitarie,

documentate, non a carico del Servizio Sanitario e non rimborsate da altri Enti e dichiarate indispensabili dal medico curante.

d) Determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale familiare è il criterio per stabilire se il reddito di un nucleo familiare è tale da determinare condizioni di indigenza o di bisogno.

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale il Servizio Sociale attiva la procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	“	“	
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	“	“	
- altri familiari a carico	15%	“	“	

Per quota mensile base del minimo vitale, atta a ricoprire le spese necessarie, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

CAPO II TIPOLOGIA DI ASSISTENZA

Art .5 Forme di assistenza

1. L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- **Continuativa**
- **Temporanea**
- **Straordinaria**
- **Assistenza economica finalizzata – Attività civica**

Art .6 Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.

Essa è concessa dal momento in cui è presentata la richiesta fino alla fine dell'anno solare, ai cittadini residenti, da oltre un anno, che vivono in condizioni di strutturale e permanente stato di bisogno, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale;
- presenza di persona tenute agli alimenti;
- rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora sia accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio

Art .7 Assistenza temporanea

L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Art .8

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente (o componenti dello stesso nucleo familiare) può essere concessa solo una volta durante l'anno solare.

Il contributo può essere erogato anche per rimborsare il sostenimento di spese assolutamente necessarie e/o obbligatorie per legge, alle quali il soggetto ha fatto fronte con sacrificio delle condizioni di vita normale (compreso T.I.A. o fattispecie analoghe)

Il rimborso avverrà su istanza dell'interessato, alla quale andrà allegata copia della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

Art . 9

Assistenza economica finalizzata – Attività civica

L'attività civica consiste nell'erogazione di un contributo a favore di cittadini, residenti da oltre un anno, singoli o nuclei familiari, che si trovino in particolari condizioni di bisogno derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

I settori delle attività individuabili sono i seguenti:

- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- supporto Asilo Nido;
- pulizia immobili di proprietà del Comune
- pulizia straordinaria di vie e piazze (in particolare dopo festività cittadine).

Obiettivo principale dell'attività civica è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, favorendo la partecipazione alla vita comunitaria e promuovendo processi di autoresponsabilizzazione.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento dell'attività civica.

Art . 10

Natura giuridica dell'attività civica

L'incarico per lo svolgimento dell'attività civica che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere "occasionale" e resa esclusivamente a favore del paese, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Art .11

Accesso all'attività civica

Possono presentare istanza per l'assistenza economica finalizzata – attività civica le donne di età compresa tra i 18 e i 60 e gli uomini di età compresa fra i 18 e i 65 in possesso delle caratteristiche di seguito riportate:

- Soggetti soli, in difficoltà e/o con figli minorenni a carico;
- Disoccupati o inoccupati da lungo tempo;
- Familiari di condannati in esecuzione di pena;

Nella richiesta va dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa continuativa e d' essere disponibile a prestare le proprie opere consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio soltanto un componente.

Per l'esame preliminare sotto l'aspetto dell'ammissibilità e della definizione della precedenza provvede l'Ufficio di Servizio Sociale.

A parità di condizioni sarà preferito il personale qualificato.

Art .12

Assicurazione per infortunio

1. L'amministrazione comunale per ciascun utente prevede l'assicurazione civile verso terzi e infortuni

Art .13

Compenso e durata dell'attività civica

Ogni assistito che presta attività civica riceverà per ogni ora di impegno € 4,00 quale contributo assistenziale, per un massimo di sessanta ore mensili.

Lo stesso utente può essere ammesso al servizio civico per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno.

Il compenso sarà erogato a conclusione del mese di riferimento, previa verifica dell'attestazione su foglio firma, del responsabile del servizio ove l'utente è stato assegnato.

Art .14

Assenza per malattia dell'attività civica

In caso d'assenza per malattia, l'utente dovrà esibire certificazione medica. In tali casi verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

Art .15

Esclusioni dall'attività civica

In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività civica, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.

Art .16

Comunicazioni per variazione reddituale

L'utente ammesso allo svolgimento di attività civica, s'impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi .

Art . 17

Recesso dall'attività civica

Si può recedere dall'attività civica, per giustificati motivi, senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo la sostituzione con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. Stessa procedura potrà essere attuata dall'Area Servizi alla Persona.

CAPO III

CONDIZIONI PER IL CONTRIBUTO

Art . 18

Modalità di accesso all'assistenza

Le richieste di assistenza economica, differenziate per tipologia, redatte su apposito modello vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art .19

Documenti per l'accesso

All'istanza il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) Attestazione dell'indicatore della situazione economica (I. S. E. E.) completa di dichiarazione sostitutiva unica;
- b) Contratto di locazione o eventuale documento comprovante il canone di locazione (se occorre);
- c) Certificato di morte dei genitori o del coniuge, qualora siano unici produttori di reddito (se occorre);
- d) Certificato di detenzione o dimissione dal carcere (se occorre);
- e) Certificato medico (se occorre);
- f) Sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre);
- g) Eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno;
- h) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Tutta la documentazione, tranne il documento di riconoscimento, potrà essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi della vigente normativa sull'autocertificazione.

Se ritenuto necessario l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione .

Art . 20

Accertamenti

L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico - sociale ed economica della situazione viene fatta dal Servizio Sociale e dall'Ufficio dei VV. UU.

Art . 21

Compiti del Servizio Sociale

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione del contributo economico (continuativo o temporaneo).

Art . 22

Riduzione dei sussidi

Qualora l'applicazione dei criteri sopra determinati comporti una spesa superiore alla disponibilità prevista in bilancio, i sussidi saranno ridotti, proporzionalmente, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio.

Art . 23

Poteri della Giunta comunale

La Giunta comunale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria, temporanea o straordinaria in favore dei soggetti o nuclei familiari, nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica, e la Giunta non accolga la proposta.

Art .24

Esclusioni dall'assistenza economica

Sono esclusi dai servizi di aiuto economico i cittadini che risultino assistiti da altri enti pubblici o privati, oppure che risultino, seppure privi di reddito, proprietari di immobili di valore consistente, tranne la casa di abitazione di tipo modesto, tenuto conto della loro commerciabilità.

Per l'attività civica ai fini dell'esclusione si richiama quanto già disposto nello stesso regolamento.

Art.24bis

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art .25

Abrogazioni e rinvii

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 28 del 15-03-1995, ed ogni altra regolamentare incompatibile con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art . 26

Pubblicità


Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Ogni cittadino può ottenere copia conforme previo rimborso del costo di produzione.

Art .27

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

REGOLAMENTO COMUNALE

EMENDATO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

ASSISTENZIALI ECONOMICI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 22/86, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 lettera c) della Legge Regionale n. 22/1986, l'erogazione di interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2

Finalità

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie o delle persone singole determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi devono essere ricompresi all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti e che mirino, attraverso la costruzione di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e della realtà parentale e sociale, all'autonomia della persona e della famiglia ed alla loro integrazione sociale.

Art. 3

Destinatari

Possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nel Comune.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Art. 4

Ammissibilità

Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 1 coloro che versano in stato di bisogno, come definito al successivo punto a), e previa determinazione del reddito minimo vitale relativo al soggetto o al nucleo, come al successivo punto b).

Sono esclusi i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, depositi bancari e postali, fondi comuni di investimento, ecc) ritenuto sufficiente all'assolvimento dei bisogni espressi.

a) Stato di bisogno

E' determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o, che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

L'accertamento dello stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione dei sussidi di assistenza economica.

Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale del Comune attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti propri della professione.

L'Assistente Sociale per l'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie si può avvalere della Polizia Municipale.

b) Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare considerato ai fini della determinazione del reddito è quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, come indicata all'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 130/2000.

c) Determinazione della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

La determinazione del reddito familiare è effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successivi decreti e circolari applicative.

Ai fini della valutazione reddituale dei soggetti richiedenti i sussidi economici vanno altresì considerati anche eventuali emolumenti percepiti, quali:

- Fondo Sociale Affitti;
- Assegno di Maternità;
- Assegno per il nucleo familiare
- Contributi diversi percepiti da altri Enti
- Assegno di mantenimento derivante da separazioni o divorzi
- Ogni altro introito anche se non assoggettabile a IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

Detti contributi dovranno essere sommati al reddito annuale percepito e ponderati quindi con il calcolo dell'ISEE.

Dall'importo reddituale così determinato, oltre alla detrazione relativa al canone di affitto (risultante dal contratto stipulato ai sensi della vigenti disposizioni di legge) vengono detratte le spese sanitarie,

documentate, non a carico del Servizio Sanitario e non rimborsate da altri Enti e dichiarate indispensabili dal medico curante.

d) Determinazione del minimo vitale

Il minimo vitale familiare è il criterio per stabilire se il reddito di un nucleo familiare è tale da determinare condizioni di indigenza o di bisogno.

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale il Servizio Sociale attiva la procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota	base
- coniuge a carico	25%	“	“	“
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	“	“	“
- altri familiari a carico	15%	“	“	“

Per quota mensile base del minimo vitale, atta a ricoprire le spese necessarie, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

CAPO II TIPOLOGIA DI ASSISTENZA

Art .5

Forme di assistenza

1. L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- **Continuativa**
- **Temporanea**
- **Straordinaria**
- **Assistenza economica finalizzata – Attività civica**

Art . 6

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.

Essa è concessa dal momento in cui è presentata la richiesta fino alla fine dell'anno solare, ai cittadini residenti, da oltre un anno, che vivono in condizioni di strutturale e permanente stato di bisogno, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale;
- presenza di persona tenute agli alimenti;
- rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora sia accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio

Art .7

Assistenza temporanea

L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Art .8

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente (o componenti dello stesso nucleo familiare) può essere concessa solo una volta durante l'anno solare.

Il contributo può essere erogato anche per rimborsare il sostenimento di spese assolutamente necessarie e/o obbligatorie per legge, alle quali il soggetto ha fatto fronte con sacrificio delle condizioni di vita normale (compreso T.I.A. o fattispecie analoghe)

Il rimborso avverrà su istanza dell'interessato, alla quale andrà allegata copia della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

Art . 9

Assistenza economica finalizzata – Attività civica

L'attività civica consiste nell'erogazione di un contributo a favore di cittadini, residenti da oltre un anno, singoli o nuclei familiari, che si trovino in particolari condizioni di bisogno derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

I settori delle attività individuabili sono i seguenti:

- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- supporto Asilo Nido;
- pulizia immobili di proprietà del Comune
- pulizia straordinaria di vie e piazze (in particolare dopo festività cittadine).

Obiettivo principale dell'attività civica è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, favorendo la partecipazione alla vita comunitaria e promuovendo processi di autoresponsabilizzazione.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento dell'attività civica.

Art . 10

Natura giuridica dell'attività civica

L'incarico per lo svolgimento dell'attività civica che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere "occasionale" e resa esclusivamente a favore del paese, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Art .11

Accesso all'attività civica

Possono presentare istanza per l'assistenza economica finalizzata – attività civica le donne di età compresa tra i 18 e i 60 e gli uomini di età compresa fra i 18 e i 65 in possesso delle caratteristiche di seguito riportate:

- Soggetti soli, in difficoltà e/o con figli minorenni a carico;
- Disoccupati o inoccupati da lungo tempo;
- Familiari di condannati in esecuzione di pena;

Nella richiesta va dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa continuativa e d' essere disponibile a prestare le proprie opere consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio soltanto un componente.

Per l'esame preliminare sotto l'aspetto dell'ammissibilità e della definizione della precedenza provvede l'Ufficio di Servizio Sociale.

A parità di condizioni sarà preferito il personale qualificato.

Art .12

Assicurazione per infortunio

1. L'amministrazione comunale per ciascun utente prevede l'assicurazione civile verso terzi e infortuni

Art .13

Compenso e durata dell'attività civica

Ogni assistito che presta attività civica riceverà per ogni ora di impegno € 4,00 quale contributo assistenziale, per un massimo di sessanta ore mensili.

Lo stesso utente può essere ammesso al servizio civico per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno.

Il compenso sarà erogato a conclusione del mese di riferimento, previa verifica dell'attestazione su foglio firma, del responsabile del servizio ove l'utente è stato assegnato.

Art .14

Assenza per malattia dell'attività civica

In caso d'assenza per malattia, l'utente dovrà esibire certificazione medica. In tali casi verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

Art .15

Esclusioni dall'attività civica

In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività civica, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.

Art .16

Comunicazioni per variazione reddituale

L'utente ammesso allo svolgimento di attività civica, s'impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi .

Art . 17

Recesso dall'attività civica

Si può recedere dall'attività civica, per giustificati motivi, senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo la sostituzione con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. Stessa procedura potrà essere attuata dall'Area Servizi alla Persona.

CAPO III

CONDIZIONI PER IL CONTRIBUTO

Art . 18

Modalità di accesso all'assistenza

Le richieste di assistenza economica, differenziate per tipologia, redatte su apposito modello vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art .19

Documenti per l'accesso

All'istanza il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) Attestazione dell'indicatore della situazione economica (I. S. E. E.) completa di dichiarazione sostitutiva unica;
- b) Contratto di locazione o eventuale documento comprovante il canone di locazione (se occorre);
- c) Certificato di morte dei genitori o del coniuge, qualora siano unici produttori di reddito (se occorre);
- d) Certificato di detenzione o dimissione dal carcere (se occorre);
- e) Certificato medico (se occorre);
- f) Sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre);
- g) Eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno;
- h) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Tutta la documentazione, tranne il documento di riconoscimento, potrà essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi della vigente normativa sull'autocertificazione.

Se ritenuto necessario l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione .

Art . 20

Accertamenti

L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico - sociale ed economica della situazione viene fatta dal Servizio Sociale e dall'Ufficio dei VV. UU.

Art . 21

Compiti del Servizio Sociale

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione del contributo economico (continuativo o temporaneo).

Art . 22

Riduzione dei sussidi

Qualora l'applicazione dei criteri sopra determinati comporti una spesa superiore alla disponibilità prevista in bilancio, i sussidi saranno ridotti, proporzionalmente, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio.

Art . 23

Poteri della Giunta comunale

La Giunta comunale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria, temporanea o straordinaria in favore dei soggetti o nuclei familiari, nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica, e la Giunta non accolga la proposta.

Art .24

Esclusioni dall'assistenza economica

Sono esclusi dai servizi di aiuto economico i cittadini che risultino assistiti da altri enti pubblici o privati, oppure che risultino, seppure privi di reddito, proprietari di immobili di valore consistente, tranne la casa di abitazione di tipo modesto, tenuto conto della loro commerciabilità.

Per l'attività civica ai fini dell'esclusione si richiama quanto già disposto nello stesso regolamento.

Art.24bis

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art .25

Abrogazioni e rinvii

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 28 del 15-03-1995, ed ogni altra regolamentare incompatibile con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art . 26

Pubblicità

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Ogni cittadino può ottenere copia conforme previo rimborso del costo di produzione.

Art .27

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



Comune di S. Filippo del Mela

PROVINCIA DI MESSINA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato affisso alla
bacheca ex albo Pretorio dal 10/2/2011
al 23/2/2011

S. Filippo del Mela, li.....
IL MESSO COMUNALE

14 MAR 2011

IL SEGRETARIO GENERALE